

Versione anonimizzata

Traduzione

C-303/24 - 1

Causa C-303/24 [Vochal]ⁱ

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

26 aprile 2024

Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Lussemburgo)

Data della decisione di rinvio:

25 aprile 2024

Ricorrenti:

BF

CG

Resistente:

Caisse pour l'avenir des enfants

Fatti specifici della presente causa C-303/24:

Le parti ricorrenti, madre e padre acquisito di due figli per i quali è stata disposta la revoca del beneficio dell'assegno familiare in applicazione degli articoli 269 e 270 del Code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale) lussemburghese, come modificati dalla loi du 23 juillet 2016 (legge del 23 luglio 2016), vivono insieme in Francia.

I motivi vertenti sul diritto dell'Unione sono identici nelle cause da C-297/24 a C-306/24.

Le questioni pregiudiziali sono identiche in tutte le cause da C-296/24 a C-307/24.

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

I motivi della decisione di rinvio (intitolati «Risposta della Cour [de cassation] (Corte di cassazione)») sono identici in tutte le cause da C-296/24 a C-307/24 ad eccezione del passaggio relativo alla sentenza impugnata che, nella presente causa C-303/24, è formulato come segue (pagine 6 e 7 della decisione di rinvio):

«Applicando tale criterio, per motivare la decisione di revoca dell’assegno familiare i giudici d’appello

- hanno sostenuto implicitamente, ma necessariamente, che le prove dell’esistenza di un vincolo matrimoniale tra il lavoratore frontaliero e la madre dei figli acquisiti e dell’esistenza di un domicilio comune tra il lavoratore frontaliero, sua moglie e i figli, elementi questi considerati isolatamente o congiuntamente, non dimostravano il soddisfacimento della condizione,
- hanno considerato che i due genitori biologici svolgevano un’attività lavorativa che procurava loro un reddito e che la madre percepiva un assegno alimentare mensile indicizzato di EUR 300 per i figli, per dedurre che *«i genitori biologici si fanno carico interamente delle spese di mantenimento dei loro figli e né gli estratti di un conto corrente bancario dei mesi di novembre e dicembre 2022, né gli avvisi d’imposta del 2016 e del 2020 consentono di mettere in discussione tale conclusione»*,
- hanno dichiarato che, anche supponendo che BF sia proprietario dell’abitazione familiare, il fatto che egli rimborsi il mutuo acceso per l’alloggio adibito alla famiglia a partire da un conto intestato a suo nome e paghi le assicurazioni sanitarie *«non dimostra sufficientemente, in mancanza di altri elementi, che egli provvede al mantenimento dei figli»*.